

Codice A1813B

D.D. 21 settembre 2021, n. 2739

**L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione variante alle opere di realizzazione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista in comune di Sestriere - Richiedente: GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010)**



**ATTO DD 2739/A1813B/2021**

**DEL 21/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione variante alle opere di realizzazione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista in comune di Sestriere - Richiedente: GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010)

Visti:

- l'istanza pervenuta in data 06/09/2021, prot. in ingresso n° 40990/A1813B, presentata da *Fomissis Gomissis* in qualità di legale rappresentante della società GIEFFE s.r.l., volta ad ottenere la autorizzazione della proposta di variante alle opere edili inerenti la realizzazione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, sito in Via Col Basset n° 1, nel Comune di Sestriere, su terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, individuati al NCT del comune di Sestriere al foglio n° 9, particella n° 135, precedentemente autorizzate con la D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla società GIEFFE s.r.l. in data 08/09/2021, protocollo in ingresso n. 41531/DA1813B;
- la D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020 "Autorizzazione costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista in comune di Sestriere";
- il verbale di fine istruttoria della istanza di autorizzazione ad introdurre la variante al progetto precedentemente autorizzato, redatto in data 15/09/2021 dai Funzionari di questo Settore, Dott.sa Geol. Nervo Barbara e Dott. For. Peterlin Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, i Funzionari incaricati hanno rilevato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete

Natura 2000 o popolamenti da seme;

- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, la variante alle opere autorizzate non modifica la superficie oggetto di trasformazione, pari a 756 m<sup>2</sup>, e richiede movimenti terra pari a 602 m<sup>3</sup>;

- le opere in variante non costituiscono nuovo volume di scavo o nuova superficie di occupazione dell'area poiché sono comprese all'interno del volume di scavo originario già autorizzato;

- l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo volume a destinazione abitativa sovrastante la sommità dell'autorimessa interrata, già autorizzata con la D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020, scavata a mezza-costa lungo una pendice acclive;

- nella Relazione geologica-geotecnica relativa alla variante viene confermato quanto stimato durante le indagini preliminari a seguito della verifica delle condizioni del terreno durante il corso dei lavori, comprese le opere di messa in sicurezza dello scavo (berlinese e tiranti);

- la stratigrafia locale è riconducibile a depositi grossolani in matrice fine (coltre detritico glaciale) poggiante su substrato roccioso (non intercettato dalle opere);

- per la nuova configurazione sono state eseguite le analisi sulle fondazioni, l'analisi dei carichi, l'analisi del modello strutturale, l'analisi sismica della struttura.

- la variante non comporta la modifica o trasformazione di ulteriore superficie oltre quella oggetto della precedente autorizzazione;

- il richiedente ha provveduto:

- ad accendere la cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/1989 nella misura di 1.000,00 € , oggetto di Accertamento ed Impegno sul bilancio regionale anno 2020 con D.D. n° 1535/DA1813B in data 15/06/2020;

- ad effettuare il versamento della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 mediante bonifico bancario in data 22/09/2020 per l'importo di 2.870,44 € come indicato dalla D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020;

ed hanno espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale e geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società di GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010) per la introduzione di una variante alle opere edili inerenti la realizzazione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, precedentemente autorizzate con la D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020, con le prescrizioni specificate nello stesso verbale di istruttoria;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Funzionari incaricati, al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società GIEFFE s.r.l. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società di GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010) secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 alla introduzione di una variante agli interventi previsti nel progetto precedentemente autorizzato con la D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020 nel rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 15/09/2021, facente parte integrante e sostanziale Allegato A del presente provvedimento;

per le motivazioni esposte in premessa,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società di GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010) con sede in Piazza Failla, 3 – Moncalieri (To) ad introdurre una variante agli interventi previsti nel progetto precedentemente autorizzato con la D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020, finalizzati alla costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, sito in località Colle, zona Venini, in fronte alla S.S. n° 23, Via Col Basset n° 1, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 15/09/2021, facente parte integrante e sostanziale Allegato A del presente provvedimento, ed in particolare:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni precedentemente dettate con la D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020, che si intendono qui integralmente richiamate ed in particolare, sulla base del progetto originario e degli aggiornamenti introdotti con la presente variante, deve essere prodotta specifica documentazione riportante:

- a) una sezione di dettaglio di carattere geologico riportante la situazione ante operam in cui siano leggibili le quote e la successione stratigrafica individuata rispetto ad esse. I livelli appartenenti alla successione devono essere identificati in modo univoco rispetto a quanto riportato negli elaborati testuali;
- b) una sezione di dettaglio di riportante la situazione post operam in cui siano leggibili le quote, la successione stratigrafica individuata e le opere previste (berlinese e muri del parcheggio) riferite alle quote corrette;
- c) tutti i dettagli tecnici relativi alla berlinese che nella relazione geologica e geotecnica vengono descritti genericamente secondo la seguente indicazione: *“gli sbancamenti in progetto saranno preceduti da opere di protezione degli stessi mediante “berlinese di pali” (si rimanda alla relazione di calcolo dell’opera provvisoria/definitiva) al fine di consentire il raggiungimento del piano stradale (via Colle Basset): dislivello massimo dal ciglio superiore di scavo pari a circa 12 m.”*;
- d) la caratterizzazione geotecnica utilizzata sia per la verifica di stabilità del versante sia per il dimensionamento della berlinese di pali, eseguita in modo da fornire un modello geotecnico univoco e parametri geotecnici caratteristici e di progetto univoci;
- e) in fase esecutiva l’intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;

2) il titolare dell’autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione della ripresa dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate al punto 1) del presente provvedimento e nel verbale istruttorio allegato A del presente provvedimento;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, con cui si attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

3) è confermata la validità della autorizzazione di anni tre a partire dalla data del precedente provvedimento, D.D. n. 2212/DA1813B in data 19/08/2020. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.

4) La presente autorizzazione:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell’inizio dei lavori Il titolare dell’autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino

6) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle realizzazione delle opere. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Allegato (omissis)